

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 giugno 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2007, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)» Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. [Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)]» . . Pag. 5

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)» Pag. 7

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Sostituzione del comma 4 dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall'art. 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R».

Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2006, n. 21.

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2006, n. 22.

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2006, n. 23.

Disposizioni urgenti in materia di personale Pag. 17

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 3.

Contributo al comune di Avezzano per l'assunzione di mutuo finalizzato all'adeguamento del campo sportivo di Rugby alle norme vigenti in materia di impiantistica sportiva. . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. 4.

Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Pag. 20

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2007, n. 5.

Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina Pag. 20

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 6.

Linea guida per la redazione del piano sanitario 2007-2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera Pag. 22

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 7.

Articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, recante: «Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali» - Destinazione delle maggiori entrate fiscali al settore sanitario ... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 8.

Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli organi di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione Molise Pag. 23

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni) ed abrogazione del comma 3 dell'art. 21 e dell'art. 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 10.

Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise Pag. 25

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 11.

Procedure e modalità per l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale ed interregionale per la parte di competenza territoriale Pag. 29

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2007, n. 1.

Regolamento per la sicurezza nell'attività sportiva invernale sulle piste e sugli impianti Pag. 29

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2007, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)».

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 27 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Accesso ai documenti amministrativi

1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 28, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

2. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

3. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

4. L'amministrazione regionale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

5. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

6. Il diritto di accesso alla informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

7. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* Regione Piemonte, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, in forma integrale dei documenti.

8. Il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione, all'esercizio di attività amministrative dell'Amministrazione regionale.

9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali è esercitato secondo i principi dell'art. 19 dello Statuto e delle relative norme attuative.

Art. 2.

Rapporti tra pubbliche amministrazioni

1. All'acquisizione diretta dei documenti e dei dati tra amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni non si applicano le norme del presente regolamento.

2. L'amministrazione regionale predispone gli adempimenti amministrativi idonei a garantire alle altre pubbliche amministrazioni l'acquisizione diretta dei documenti previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dei dati di cui all'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

3. I trattamenti dei dati riservati sono effettuati con modalità tali da garantire il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità per le funzioni istituzionali di cui agli articoli 3 e 11, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. L'acquisizione di documenti diversi da quelli di cui al comma 2, si esercita secondo il principio di leale cooperazione istituzionale, secondo quanto stabilito dai capi II e III.

Capo II

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 3.

Istanza di accesso

1. L'istanza di accesso è rivolta direttamente all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti o alle sedi dell'ufficio relazioni con il pubblico della Regione, che la trasmettono entro i tre giorni lavorativi all'ufficio regionale competente che provvede ai conseguenti adempimenti.

2. Qualora non sorgano dubbi sugli elementi di cui al comma 4, il diritto di accesso è esercitato, mediante istanza scritta e motivata, presentata personalmente, o inviata via posta o fax. È ammessa la trasmissione dell'istanza per via telematica nelle forme ed in conformità dei regolamenti attuativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. L'interessato ha l'obbligo di:

a) indicare gli estremi del documento oggetto dell'istanza o gli elementi che ne consentano l'individuazione;

b) specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto dell'istanza;

c) far constatare la propria identità e l'eventuale sussistenza dei propri poteri rappresentativi.

4. Chi riceve l'istanza accerta l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi fornendo, ove necessaria, assistenza per l'individuazione dell'ufficio competente. Il responsabile del procedimento, alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita, verifica l'esistenza dell'interesse connesso all'oggetto dell'istanza.

Art. 4.

Presentazione dell'istanza ad amministrazione od ufficio incompetente

1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'amministrazione regionale, l'ufficio che riceve la richiesta la trasmette all'amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato.

2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente all'ufficio regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza entro tre giorni lavorativi all'ufficio regionale interessato.

Art. 5.

Termini del procedimento di accesso

1. Nel caso in cui l'istanza, presentata personalmente, sia completa e i documenti siano già disponibili, le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 3, comma 4 sull'accogliibilità della stessa vengono svolti immediatamente. Qualora non sorgono dubbi il responsabile del procedimento provvede all'esibizione di quanto richiesto o, fermo restando quanto previsto dal capo IV, all'estrazione della copia del medesimo. Dell'avvenuta consultazione o consegna viene dato atto con ricevuta.

2. In tutti gli altri casi, il procedimento si conclude con atto scritto nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Trascorsi inutilmente trenta giorni la richiesta si intende respinta.

3. L'atto di cui al comma 2 è comunicato al richiedente e, qualora l'istanza sia accolta, deve indicare l'ufficio presso cui rivolgersi, specificando l'orario di apertura del medesimo, il momento da cui sono disponibili i documenti richiesti, il costo e le modalità di effettuazione del rimborso per le copie, l'eventuale limitazione, il differimento od esclusione all'accesso e un termine congruo per esercitare l'accesso.

4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla ricezione è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.

5. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 6.

Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso

1. L'identificazione del richiedente avviene secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. L'accertamento dei requisiti dell'accesso avviene, qualora necessario, con l'esibizione della documentazione che ne attesta l'esistenza.

Art. 7.

Attuazione del diritto di accesso

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'amministrazione regionale mette a disposizione del richiedente la documentazione garantendo la presenza, ove necessario, di personale addetto.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui al capo III.

3. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

4. Le copie sono effettuate a cura dell'amministrazione regionale.

Art. 8.

Archiviazione dei dati relativi all'accesso

1. Presso ogni direzione o struttura speciale è istituito un archivio che raccoglie la documentazione relativa ai procedimenti d'accesso definiti dalle strutture di appartenenza.

2. Copia delle richieste di accesso e del relativo esito sono trasmesse periodicamente e, comunque, entro il mese di febbraio di ogni anno, all'ufficio relazioni per il pubblico rispettivamente della giunta regionale e del Consiglio regionale i quali le raccolgono in un unico archivio.

Capo III

LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 9.

Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per le categorie di documenti di cui all'art. 10;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione regionale o delle sue strutture.

3. L'accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 10.

Categorie di documenti sottratti all'accesso

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi ne richiede l'accesso:

- a) fascicoli personali dei dipendenti dell'amministrazione per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche;
- b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati;
- c) documenti concernenti valutazioni del personale dipendente e del personale con contratto privatistico;
- d) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio;
- e) documenti relativi alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche e giuridiche comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
- f) documenti ed atti relativi alla salute e le condizioni psicofisiche delle persone;
- g) carichi penali pendenti, certificazione antimafia;
- h) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si avvale la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali;
- i) atti e documenti di proponimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa e contabile;
- l) documenti concernenti accertamenti ispettivi e amministrativi-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni o imprese;
- m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelate dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza;
- n) i protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti.

2. Deve comunque essere garantito agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri diretti interessi giuridici.

Art. 11.

Tutela della riservatezza

1. L'amministrazione regionale consente l'accesso ai documenti amministrativi da essa formati o detenuti, fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi interessati dal decreto legislativo n. 196/2003.

2. A tutela della riservatezza di soggetti terzi, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati riservati è consentito nei limiti indicati dagli articoli 59 e 60 del decreto legislativo n. 196/2003, ed in conformità alle disposizioni del regolamento regionale previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003.

3. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili ed il relativo trattamento sono consentiti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 12.

Diniego e limitazione del diritto di accesso

1. Il diniego all'accesso è stabilito dal responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale trasmessa al richiedente, anche nel caso in cui la richiesta sia rivolta ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

2. Nel caso in cui l'accesso sia consentito solo su una parte dei contenuti dei documenti, possono essere rilasciate copie parziali dello stesso con l'indicazione delle parti omesse; le limitazioni all'accesso sono stabilite dal responsabile del procedimento con atto scritto e motivato trasmesso al richiedente.

3. Qualora la richiesta di accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, la copia parziale dello stesso viene rilasciata con l'indicazione delle parti omesse.

Art. 13.

Differimento del diritto di accesso

1. Il differimento dell'accesso è disposto per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. Il responsabile del procedimento stabilisce il differimento, indicandone la durata, con atto scritto e motivato, trasmesso al richiedente.

3. Sino alla conclusione del procedimento l'accesso agli atti preparatori è differito nei procedimenti relativi:

a) all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali, ad esclusione dei verbali delle Commissioni giudicatrici relativamente all'ammissione alla prove concorsuali;

b) all'affidamento degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.

Capo IV

MODALITÀ DI RIMBORSO

Art. 14.

Determinazione del rimborso

1. L'amministrazione regionale determina ed aggiorna periodicamente l'entità dei rimborsi per il rilascio e spedizione di copie, determinando altresì le modalità di effettuazione del rimborso ed il numero massimo di copie il cui rilascio è gratuito.

2. Il rimborso deve essere effettuato prima dell'esecuzione delle copie.

3. Qualora non sia possibile determinare l'esatto importo, l'effettuazione delle copie è comunque subordinata alla riscossione di un anticipo pari all'80 per cento, salvo conguaglio al momento della consegna.

Art. 15.

Autenticazione ed imposta di bollo

1. Su espressa richiesta dell'interessato è rilasciata copia autenticata dell'atto o del documento.

2. Il rilascio della copia di cui al comma 1, avviene con le modalità previste dall'art. 18, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Ai fini del rilascio di copia in bollo, il richiedente allega all'istanza le marche da bollo necessarie, calcolate in base a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 27 novembre 2006

BRESSO

07R0415

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. [Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)]».

(Pubblicato nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 67-3588 del 2 agosto 2006;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

1. Al comma 2 dell'art. 3 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, dopo le parole: «prima pioggia», sono aggiunte, infine, le seguenti: «di cui al capo II».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

1. Al comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, dopo le parole: «o l'immissione», è inserita la seguente: «diretta».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

1. La lettera f), del comma 1, dell'art. 6 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, è sostituita dalla seguente:

«f) superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

1. L'art. 7 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Ambito di applicazione*). — 1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:

a) le attività di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento);

b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;

c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;

d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

e) i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);

f) i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

1. Al comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, le parole: «in ordine preferenziale», sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 11 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, le parole: «e comunque non oltre il 30 ottobre 2007», sono soppresse.

Art. 7.

*Sostituzione dell'allegato A
del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R*

1. L'allegato A del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 2 agosto 2006

BRESSO

«ALLEGATO A
(art. 9)

PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE

1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione.

Il Piano di prevenzione e di gestione, eventualmente redatto secondo schemi-tipo definiti dall'autorità competente, è redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento e contiene la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:

1.1. l'indicazione delle superfici scolanti, come definite all'art. 6, lettera f), con specificazione della relativa destinazione d'uso;

1.2. l'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.3. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti;

1.4. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.5. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio;

1.6. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;

2. una relazione tecnica che illustri:

2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento;

2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti;

2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

2.4. il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;

2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare;

2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;

2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;

2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati;

2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto;

2.10. gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione da parte dell'autorità competente della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree di cui al punto 1.1.2;

3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:

3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;

3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;

3.4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

2. Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione.

Le previsioni del Piano di prevenzione e di gestione, da correlare alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'insediamento e delle relative installazioni e alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono formulate, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

2.1.1. le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza;

2.1.2. in caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformità alla vigente normativa;

2.1.3. le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio sono destinate ad una rete di raccolta e convogliamento, munita di un sistema di alimentazione ai successivi trattamenti, che escluda automaticamente le acque di seconda pioggia o che comunque consenta il trattamento completo delle acque di prima pioggia; tale rete è di norma dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti; per eventuali altre superfici oggetto di dilavamento, saranno adottati adeguati coefficienti di afflusso correlati alle caratteristiche delle superfici interessate;

2.1.4. le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma accumulate in appositi manufatti dimensionati per contenere un volume, da avviare a successivo trattamento, dell'ordine di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie scolante;

2.1.5. le acque di prima pioggia e di lavaggio stoccate nelle vasche di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento normalmente in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia;

2.1.6. i sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando il criterio di impiego delle migliori tecnologie disponibili.

06R0448

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)».

(Pubblicato nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 53-3574 del 2 agosto 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda) disciplina i procedimenti e definisce i criteri per l'erogazione di finanziamenti, per l'attività di censimento delle costruzioni in terra cruda, per gli interventi edilizi di recupero delle costruzioni in terra cruda, per l'assegnazione di borse di studio, per progetti di ricerca sulle tecniche costruttive, di restauro degli edifici in terra cruda e per la relativa attività di formazione.

Capo II

CENSIMENTO

Art. 2.

Attività di censimento

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2006, i comuni censiscono i fabbricati presenti sul proprio territorio e costruiti con la tecnica della terra cruda, a prescindere dalla destinazione d'uso e dalla tipologia, che siano rilevanti per il loro pregio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, ed altresì per loro valore documentario della tecnica costruttiva.

2. Il censimento rileva tutte le raccolte di dati già esistenti a qualsiasi livello in materia e, nelle schede e nella relazione illustrativa, rinvia espressamente ad eventuali sovrapposizioni tra censimenti già operanti, con particolare riferimento agli edifici già censiti, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale).

3. Il censimento è attuato compilando apposita scheda illustrativa del fabbricato, di cui all'allegato A al presente regolamento e reso disponibile in formato elettronico, sul sito web della Regione Piemonte.

4. Il censimento si articola in tre sezioni che, sulla base della valutazione del comune, riguardano:

a) edifici di valore documentario che costituiscono testimonianza delle tecniche costruttive che utilizzano la terra cruda;

b) edifici di valore storico-architettonico-paesaggistico che oltre a costituire testimonianza delle tecniche costruttive che utilizzano la terra cruda, rappresentano elemento di particolare interesse nella caratterizzazione del paesaggio locale e sotto il profilo storico e architettonico;

c) edifici di valore storico-artistico, sia se già compresi fra i beni soggetti alla tutela del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) come modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157, sia se individuati e/o da individuarsi negli strumenti urbanistici comunali come tali.

5. La Regione finanzia il censimento erogando un contributo di € 100,00 per ogni scheda predisposta fino ad un massimo di 100 schede. Il comune presenta la domanda di contributo per la redazione del censimento entro il 30 settembre di ogni anno; la Regione eroga un anticipo del 40 per cento della somma totale, sulla base delle dichiarazioni rese con apposita domanda dal comune in base al numero di schede che il comune stesso si propone di presentare, ed eroga il saldo della restante somma a censimento.

6. Nel caso in cui i comuni non concludono il censimento entro il termine indicato al comma 1, restituiscono l'eventuale anticipo di cui al comma 5 alla Regione.

7. Il censimento concorre a costituire requisito essenziale per la concessione dei contributi agli interventi sui fabbricati richiesti dai privati, dagli enti pubblici e dagli enti ecclesiastici.

8. Il censimento costituisce studio di analisi del tessuto edilizio e, come tale, è utilizzato per la redazione per gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti anche al fine dell'individuazione dei beni di interesse storico architettonico ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'art. 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61. L'inserimento di un edificio nel censimento non costituisce vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

Capo III

BORSE DI STUDIO

Art. 3.

Assegnazione borse di studio

1. Con le somme previste per l'attuazione della legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la giunta regionale assegna dieci borse di studio per ciascun anno, così distribuite:

a) cinque da € 4.000,00 ciascuna a studenti di istituzioni universitarie;

b) cinque da € 2.000,00 ciascuna a studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano condotto e portato a termine progetti di ricerca sulle tecniche costruttive e di restauro degli edifici in terra cruda.

2. Sulla base di uno specifico bando, gli istituti universitari e quelli di istruzione secondaria di secondo grado presentano, in forma cartacea ed informatica, i progetti di ricerca alla struttura regionale competente in materia di pianificazione e gestione urbanistica.

3. In linea con le finalità della legge regionale n. 2/2006, le borse di studio sono assegnate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) progetti che riguardano la lavorazione del materiale in modo da realizzare edifici con prestazioni statiche e costruttive di assoluta sicurezza e convenienza;

b) progetti che riguardano la redazione di manuali operativi che indichino agli operatori del settore, professionisti e maestranze, le corrette tecniche di intervento per il restauro degli edifici in terra cruda;

c) progetti che riguardano la comparazione delle tecniche di restauro degli edifici in terra cruda con le tecniche tradizionali che utilizzano materiali non compatibili con l'impianto originario, sottolineando le convenienze economiche e prestazionali;

d) progetti che riguardano gli edifici in terra cruda e il loro rapporto con le tecniche di bio-architettura;

e) progetti che riguardino l'architettura in terra cruda come interpretazione di un nuovo stile di costruire in Piemonte e delle sue possibili ricadute socio-economiche;

f) progetti che riguardano l'architettura in terra cruda quale occasione ai fini umanitari di aiuto delle popolazioni più deboli.

Art. 4.

Commissione di valutazione

1. Con decreto del Presidente della giunta regionale è istituita una commissione di valutazione, per l'assegnazione delle borse di studio ai progetti di ricerca di cui all'art. 3.

2. La commissione è così composta:

- a) dal direttore regionale alla pianificazione e gestione urbanistica o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) dal responsabile del Settore gestione beni ambientali o suo delegato;
- c) dal responsabile del Settore pianificazione paesistica o suo delegato;
- d) da due esperti designati dalla giunta regionale sulla base di un *curriculum* attestante le specifiche competenze professionali in materia, scelti all'interno di due terne indicate rispettivamente una dal Politecnico di Torino e una dall'Università di Torino.

3. La commissione, con proprio regolamento, disciplina ulteriori aspetti relativi alla propria organizzazione e funzionamento.

Capo IV

INTERVENTI DI RECUPERO

Art. 5.

Contributi per gli interventi di recupero

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo di edifici esistenti costruiti in terra cruda, nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un limite massimo di € 12.000,00, per ogni singolo intervento, purché l'attività di recupero sia eseguita con l'utilizzo di materiale in terra cruda, nel rispetto della tecnologia costruttiva originaria e su costruzioni censite dal comune competente per territorio.

2. In deroga al comma 1 e fino alla conclusione dell'attività di censimento nei limiti temporali indicati dalla legge regionale n. 2/2006 e comunque limitatamente al primo anno di efficacia della legge regionale stessa la richiesta di finanziamento è ammissibile anche per gli interventi di recupero di costruzioni dichiarate censibili dal comune. In tal caso se il comune non provvede alla redazione del censimento, il finanziamento regionale si intende revocato, con obbligo di restituzione alla Regione.

3. La Regione, tramite la commissione di cui all'art. 4, qualora le domande siano superiori ai finanziamenti ammessi, seleziona le domande da ammettere a contributo sulla base di specifici criteri di priorità definiti nella prima seduta della commissione stessa, e pubblicizza sugli strumenti ritenuti più opportuni, tenendo conto di:

- a) rilevanza della costruzione rispetto al contesto paesaggistico, sia se rurale, sia se urbano del centro storico e/o di antica formazione, con particolare attenzione qualora la costruzione ricada in area sottoposta a vincoli paesaggistici;
- b) fruibilità pubblica della costruzione di proprietà privata;
- c) proprietà pubblica o ecclesiastica della costruzione;
- d) destinazione residenziale quale prima residenza del proprietario della costruzione (in questo caso specifico occorre allegare certificato di residenza);
- e) stato di originalità dell'immobile (valore percentuale delle parti originali del fabbricato);
- f) caratteristiche innovative dell'intervento edilizio.

4. I criteri prima definiti sono, nell'attuale fase di avvio dell'attuazione della legge, valutati in maniera paritaria con un valore ponderale (qualora presenti) pari a 12,50 punti su 100 i restanti 25,00 punti sono assegnati dalla commissione sulla base dell'originalità progettuale dell'intervento.

5. La Regione in base ai criteri ed i parametri come sopra definiti redige una graduatoria degli interventi da finanziare e la pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 1° aprile di ogni anno.

6. Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento al momento dell'inizio dei lavori ed il restante 60 per cento all'avvenuta ultimazione dei lavori. Tali fasi sono comunicate alla Regione dal comune che, previa verifica, attesta l'effettivo inizio e fine dei lavori e presenta alla Regione le richieste dei privati di acconto e saldo.

7. Il privato, in possesso di regolare atto edilizio per eseguire le opere, presenta al comune la dichiarazione di inizio dei lavori accompagnata dalla richiesta di erogazione dell'acconto che è fatta pervenire dal comune alla Regione unitamente ad un'attestazione del comune che i lavori sono effettivamente iniziati. La stessa procedura viene seguita per la fine dei lavori e la richiesta di erogazione del saldo.

8. Nel caso in cui sia stato erogato l'acconto ma i lavori non vengano conclusi le somme erogate devono essere restituite alla Regione nelle forme di legge.

9. Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 2/2006, la Regione può effettuare controlli sia durante il procedimento di erogazione del contributo sia a conclusione del medesimo al fine di verificare che i beneficiari abbiano effettivamente utilizzato i contributi in base alle indicazioni della legge e del regolamento, con particolare riferimento all'art. 4 della legge regionale n. 2/2006.

Art. 6.

Domande di finanziamento

1. Le domande sono presentate al comune competente per territorio, dai proprietari o dagli aventi titolo di costruzioni in terra cruda e sono compilate secondo appositi moduli disponibili sul sito web della Regione e presso le sedi del proprio Ufficio relazioni con il pubblico.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) ampia ed esaustiva documentazione fotografica dell'edificio, delle sue parti interne ed esterne, nonché del suo inserimento nel contesto paesaggistico (rurale, urbano);
- b) un rilievo fotografico dei luoghi circostanti, per gli edifici che rivestono particolare importanza in quanto inseriti in un contesto paesaggistico di particolare rilevanza;
- c) elaborati grafici di rilievo dell'edificio in scala 1:100 con i riferimenti alla documentazione fotografica allegata e indicazione delle parti originali in terra cruda della costruzione;
- d) elaborati grafici di progetto dell'edificio in scala 1:100 con l'indicazione delle opere da eseguirsi in relazione alle voci del preventivo di spesa;
- e) relazione illustrativa del tipo di intervento da eseguirsi con indicazione della fruibilità pubblica del bene presente e/o prevista dal progetto (se l'edificio insiste su via o piazza pubblica, se l'edificio è in parte utilizzato a fini pubblici: ad esempio se comprende passaggi pedonali sottoportico ecc.); deve, inoltre, essere indicato il valore percentuale della presenza di parti originarie in terra cruda;
- f) titolo di proprietà dell'edificio.

Art. 7.

Funzioni del comune

1. Il comune competente per territorio, ricevute le domande di cui all'art. 6, verifica e dichiara:

- a) se l'edificio per il quale è chiesto il finanziamento è stato inserito nel censimento comunale. In caso positivo deve essere allegata alla domanda copia della scheda di censimento. In caso negativo il comune dichiara, previa le verifiche tecnico-amministrative che ritiene opportune, se la costruzione è censibile, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo della legge regionale n. 2/2006 e che il censimento è in fase di elaborazione; dichiara inoltre l'eventuale inclusione dell'edificio in altri censimenti quale ad esempio quello previsto dalla legge regionale n. 35/1995 e lo stato del finanziamento in base ad essa;
- b) se l'intervento edilizio di cui si chiede il finanziamento è fattibile sotto il profilo tecnico in base alle conoscenze attuali;
- c) se l'intervento edilizio è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie comunali e se è da sottoporre ad autorizzazioni di enti in forza dell'esistenza di vincoli (paesaggistici, idrogeologici ecc.);
- d) se la stima dei lavori da eseguirsi prodotta corrisponde ai valori di mercato reali, avvalendosi comunque, ove, possibile, del prezzo delle opere pubbliche della Regione Piemonte di più recente edizione.

2. Il comune, esperite le verifiche di cui sopra, consegna presso gli uffici regionali competenti, entro il 30 settembre di ciascun anno, le domande che ha valutato corrispondere ai criteri della legge e del presente regolamento, accompagnate dalla relazione istruttoria, dalle dichiarazioni e dagli allegati.

Art. 8.

Ricerca e formazione

1. La Regione Piemonte, secondo i principi di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 2/2006, finanzia specifiche ricerche, in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado nella materia e attiva appositi corsi di formazione professionale.

2. La Regione Piemonte, secondo i principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 2/2006, promuove la formazione professionale degli operatori, pubblici e privati indirizzandola, ai tecnici dei comuni, al fine di operare al meglio nel campo delle costruzioni in terra cruda con particolare riferimento alle tecniche costruttive, alle tipologie di intervento e alle finalità della legge. La partecipazione alle iniziative di formazione professionale può costituire elemento di priorità per l'individuazione dei comuni sui quali avviare specifiche attività di ricerca.

3. L'attività di formazione è svolta dalle province; a tal fine la Regione Piemonte eroga specifici contributi alle stesse, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio e per un massimo complessivo di € 200.000,00. Le province, al fine di accedere ai contributi, presentano domanda alla Regione Piemonte, entro il 31 ottobre di ogni anno; la Regione eroga un anticipo del 40 per cento della somma totale, sulla base di specifica dichiarazione relativa all'attività che si intende realizzare, ed eroga il saldo della restante somma a corso concluso e sulla base di un'analitica relazione contenente i costi e i risultati ottenuti.

4. Per realizzare quanto definito ai commi 1, 2 e 3, la giunta regionale predispone annualmente un programma di attività da trasmettere per conoscenza alla commissione consiliare competente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 2 agosto 2006

BRESSO

(Omissis).

06R0449

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Sostituzione del comma 4 dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall'art. 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R».

(Pubblicato nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;

Visto i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004 n. 16/R e 28 dicembre 2005, n. 8/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 107-3628 del 2 agosto 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come modificato dall'art. 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R, è sostituito dal seguente:

«4. Al termine dei lavori di adeguamento di cui al comma 3, i titolari degli esercizi devono presentare all'autorità competente dichiarazione di fine lavori corredata da relazione tecnica e planimetria dei locali aggiornata, datata e firmata, in triplice copia, con indicazioni del posizionamento delle attrezzature.»

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 2 agosto 2006

BRESSO

06R0450

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2006, n. 21.

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. Con la presente legge la Regione, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e organizzazione delle attività culturali e di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffusione e sostegno dell'attività di promozione cinematografica e della conoscenza delle opere della storia della cinematografia quale forma di espressione artistica e culturale e quale strumento di comunicazione sociale che concorre in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni e alla crescita civile della comunità, nonché allo sviluppo di relazioni culturali e di cooperazione della società regionale con i paesi vicini e in ambito internazionale;

b) raccolta e conservazione dei beni appartenenti al patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse artistico, storico e documentario, nonché qualificazione dei servizi per la fruizione pubblica, avuto riguardo anche alla funzione di supporto alle attività educative e didattiche in ambito scolastico, universitario e nelle attività di formazione e autoformazione;

c) promozione e sostegno dell'attività di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell'occupazione in comparti tecnologicamente avanzati;

d) promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, nonché all'esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche.

Capo II

PROMOZIONE DEL CINEMA DI QUALITÀ

Art. 2.

Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli-Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono individuate dalla giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo e tenuto conto delle linee guida di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).

3. Per il sostegno dell'attività istituzionale degli enti senza fine di lucro, operanti nella Regione da almeno tre anni, che curano l'organizzazione delle iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, l'amministrazione regionale interviene con appositi finanziamenti, di entità commisurata alle dimensioni, alla durata e alla rilevanza culturale ed economica delle iniziative stesse.

4. I finanziamenti sono subordinati alla collaborazione degli enti beneficiari con la Regione nell'ambito delle iniziative da essa avviate per la promozione coordinata di iniziative culturali, turistiche ed economiche che si svolgono nel suo territorio. Gli enti danno adeguata evidenza del sostegno ricevuto dalla Regione nelle manifestazioni culturali di cui al comma 1.

Art. 3.

Circuito regionale del cinema di qualità

1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualità un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali.

2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di un circuito regionale del cinema di qualità, l'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi finanziari alla realizzazione di progetti qualificati, con articolazione stagionale, annuale o pluriennale, proposti da enti culturali stabilmente operanti nel Friuli-Venezia Giulia finalizzati alla circolazione e al coordinamento in ambiti territoriali di livello sovraprovinciale di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di particolare valore storico, artistico e culturale. Tra le iniziative da promuovere sono comprese quelle finalizzate ad avvicinare allo spettacolo cinematografico il mondo della scuola. La concessione del finanziamento è disposta previa valutazione e parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, in osservanza delle disposizioni del regolamento di cui al comma 5.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire il rinnovamento e l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche riconosciute d'essai ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, che aderiscono alle attività del circuito regionale del cinema di qualità di cui al comma 2, l'amministrazione regionale dispone, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, la concessione di contributi straordinari una *tantum* agli organismi gestori, per il miglioramento della dotazione strutturale e l'acquisto di attrezzature tecniche, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro.

4. Al fine di sostenere e qualificare la funzione dell'esercizio cinematografico quale elemento importante per la qualità sociale delle città e del territorio, l'amministrazione regionale concede, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell'attività delle sale situate nei centri urbani, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli-Venezia Giulia.

5. Con regolamento, da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione ai finanziamenti e la procedura valutativa.

Art. 4.

Sostegno degli enti di cultura cinematografica

1. Per favorire la promozione delle iniziative di cultura cinematografica, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti di cultura cinematografica, senza fini di lucro, contributi per favorire la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale.

2. La concessione del contributo avviene sentita la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo e tenuto conto del regolamento di cui al comma 3.

3. Con regolamento da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento di ente di cultura cinematografica d'interesse regionale, per l'ammissione al finanziamento, i criteri di priorità nella concessione dei contributi, la possibilità di destinare parte dei contributi alle spese di funzionamento dell'ente, nonché le modalità di applicazione della procedura valutativa.

Art. 5.

Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo

1. La Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, istituita presso la direzione centrale competente in materia di cultura, svolge le seguenti funzioni:

a) predispone le linee guida di attività cinematografica, anche tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall'Associazione Festival italiani di cinema (AFIC);

b) formula il parere di cui all'art. 2, comma 2;

c) valuta ed esprime parere sui progetti predisposti dagli enti culturali al fine di favorire lo sviluppo dei circuiti regionali del cinema di qualità di cui all'art. 3, comma 2;

d) formula il parere sulla concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi 3 e 4, e sulle iniziative di sostegno agli enti di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 4;

e) esprime il parere sul regolamento previsto dall'art. 7, comma 2, per l'accreditamento dei centri che si qualificano come mediateca di sistema.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro esperti indicati dalle associazioni di cultura cinematografica definite al comma 3, in rappresentanza delle rispettive aree provinciali;

b) un esperto indicato dalla Cineteca del Friuli;

c) un rappresentante regionale dell'Associazione videoteche e mediateche italiane;

d) quattro esperti individuati fra docenti e ricercatori nelle discipline attinenti il linguaggio audiovisivo e la storia del cinema delle Università della Regione, in rappresentanza delle diverse sedi territoriali;

e) un rappresentante della direzione centrale competente in materia di cultura;

f) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica riconosciute di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente.

3. Per associazioni di cultura cinematografica si intendono gli enti di cultura cinematografica d'interesse regionale, nonché gli enti e le istituzioni riconosciuti di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente.

4. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

Capo III

VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO DI INTERESSE REGIONALE

Art. 6.

Cineteca regionale

1. In armonia con le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli-Venezia Giulia.

2. Per le finalità del comma 1 la Regione riconosce all'Associazione cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), e successive modifiche, del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.

3. La convenzione di cui al comma 2, di durata quinquennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:

a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;

b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e il Centro regionale per la catalogazione e il restauro, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.

4. Copia delle opere realizzate con i benefici della presente legge è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.

Art. 7.

Rete di mediateche pubbliche

1. Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 1 e 6, la Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche operanti almeno a livello provinciale quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modifiche;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con il Centro regionale per la catalogazione e il restauro e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione internazionale degli archivi dei film (FIAF).

2. Con regolamento regionale, emanato previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, sono definiti i criteri per l'accreditamento di centri che si qualificano come mediateca di sistema, operanti a livello almeno provinciale presso enti pubblici o privati senza fine di lucro e per il loro sostegno mediante la concessione di contributi per il funzionamento e l'acquisto di beni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 8.

Didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione per la diffusione e lo sviluppo della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, nel quadro delle sperimentazioni avviate a livello nazionale dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, mediante specifici interventi a favore delle programmazioni didattiche, curricolari ed extracurricolari, delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, nell'ambito della più ampia azione regionale a sostegno dell'autonomia scolastica e formativa.

2. Al fine di sostenere l'offerta coordinata di servizi qualificati a supporto della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nel sistema scolastico, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di un organismo di coordinamento scientifico tra l'Ufficio scolastico regionale, la direzione centrale competente in materia d'istruzione, le istituzioni scolastiche, le mediateche pubbliche accreditate ai sensi dell'art. 7, l'Università, gli enti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca e le associazioni di cultura cinematografica come definite dall'art. 5 comma 3.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale concede appositi finanziamenti nell'ambito dei programmi di promozione e sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome previsti dalla normativa vigente.

4. Nell'ambito dell'azione promozionale prevista per le finalità del presente articolo, è altresì autorizzata la concessione di contributi disciplinati da specifico regolamento per la realizzazione di pubblicazioni, opere comunque edite su qualsiasi supporto e di studi inerenti il cinema e il mondo dell'audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli-Venezia Giulia.

Capo IV

SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 9.

Film Commission

1. L'Amministrazione regionale, per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive e sostenere le attività di produzione di audiovisivi regionali, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale, a destinare all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva.

2. La Film Commission presenta annualmente alla direzione centrale competente in materia di cultura e alla direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi degli articoli 10 e 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dai medesimi articoli.

Art. 10.

Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive

1. Al fine di valorizzare il patrimonio di risorse naturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia e di attrarre nel territorio iniziative imprenditoriali di produzione audiovisiva che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione sostiene la realizzazione di opere audiovisive dirette alla valorizzazione del territorio regionale.

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna alla Film Commission un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

- a) per l'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di opere audiovisive;
- b) per il finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano opere audiovisive nel territorio regionale;
- c) per la partecipazione a iniziative di promozione delle opere audiovisive realizzate nella regione.

3. La Regione è altresì autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale della Film Commission.

4. Con regolamento regionale, emanato previo parere della competente Commissione consiliare, sono disciplinati modalità e criteri per la concessione e per l'erogazione dei relativi finanziamenti regionali.

Art. 11.

Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale

1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

- a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
- b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
- c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della Regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli-Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli-Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali per valorizzare nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.

3. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'amministrazione regionale, tramite la Film Commission, concede a soggetti operanti in Friuli-Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:

- a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;
- b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;
- c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circolazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
- d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

4. Nell'ambito degli interventi del comma 3, lettera d), è prevista l'istituzione di borse di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 l'Amministrazione destina alla Film Commission uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito la Film Commission assolve ai compiti di:

- a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;
- b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;
- c) promuovere e sostenere la formazione professionale;

d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 3 e 4, sono definiti da un regolamento regionale.

Art. 12.

Comitato tecnico

1. Al comitato tecnico, costituito presso la direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'art. 9, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'art. 11, comma 5.

2. Il comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, di concerto con l'assessore competente in materia di cultura, è composto:

- a) dal Presidente dell'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, o da un suo delegato;
- b) da quattro esperti, anche docenti universitari, di qualificate competenze artistiche e tecniche nella produzione audiovisiva.

3. La composizione del Comitato deve assicurare un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantire la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482/1999.

4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.

5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Capo V

LOCALIZZAZIONE E APERTURA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

Art. 13.

Piano regionale delle sale cinematografiche

1. La Regione approva il Piano regionale delle sale cinematografiche che nel perseguire le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) determina:

- a) il rapporto tra popolazione e numero dei posti delle sale a livello provinciale e regionale;
- b) i criteri per la localizzazione delle aree destinate a proiezioni cinematografiche;
- c) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino di utenza;
- d) le caratteristiche della viabilità e del traffico e dei parcheggi delle aree da destinare alle proiezioni cinematografiche;
- e) il livello degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
- f) i termini entro i quali il Nucleo tecnico regionale esprime il parere di cui all'art. 14, comma 2;
- g) le ipotesi di decadenza o sospensione della autorizzazione di cui all'art. 14, le condizioni di rilascio e i termini di efficacia;
- h) le eventuali ipotesi di deroga alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 14 e i criteri di semplificazione delle procedure di autorizzazione per luoghi di proiezioni con un limitato numero di posti, per i cinecircoli, per i cinestudi e per altri spazi a carattere associativo;
- i) le eventuali ipotesi di competenza regionale al rilascio dell'autorizzazione, definendone la procedura di autorizzazione;
- j) il periodo massimo di apertura delle arene cinematografiche.

2. Il Piano regionale delle sale cinematografiche è approvato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Conferenza delle autonomie locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) centralità dello spettatore che possa contare su una rete di sale efficienti e diversificate sul territorio;

b) favorire una fruizione diversificata delle opere cinematografiche, avuto riguardo al contesto sociale, ambientale e infrastrutturale;

c) assicurare la priorità dei trasferimenti delle sale e arene esistenti nello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1;

d) valorizzare la funzione sociale dell'esercizio cinematografico;

e) favorire la localizzazione delle sale cinematografiche nei centri storici, nelle aree urbane e svantaggiate;

f) coordinare lo sviluppo delle aree destinate alle proiezioni cinematografiche con la normativa in materia di Piano territoriale regionale;

g) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;

h) promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riferimento all'introduzione di sistemi di trasmissione digitale;

i) garantire lo spazio destinato alle proiezioni riservate ai cinecircoli riconosciuti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 28/2004, in conformità alla normativa sulla sicurezza;

j) attuare il principio di sussidiarietà e la semplificazione dei procedimenti.

3. Il Piano è modificato sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e di monitoraggio, posto in essere dalla direzione centrale competente in materia di cultura, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 14, comma 4, e delle altre informazioni acquisite dalla SIAE e dall'AGIS, che sono oggetto della relazione annuale delle tendenze e dell'andamento dei consumi cinematografici, da trasmettersi al Presidente della Regione e al Nucleo tecnico regionale.

Art. 14.

Autorizzazione

1. I comuni rilasciano le autorizzazioni per gli interventi di realizzazione, trasformazione di immobili o aree da destinare a proiezioni cinematografiche, nonché per la ristrutturazione e per l'ampliamento di sale e arene già in attività.

2. L'autorizzazione è rilasciata in osservanza delle indicazioni del Piano regionale delle sale cinematografiche e tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13, comma 2, e previo parere del Nucleo tecnico regionale.

3. I comuni determinano con proprio regolamento il procedimento per il rilascio della autorizzazione, che tenga conto del rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso delle persone disabili, tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e di urbanistica.

4. I comuni comunicano alla direzione centrale competente in materia di cultura le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica e cessazione di efficacia delle autorizzazioni stesse.

Art. 15.

Nucleo tecnico regionale

1. La Regione costituisce, presso la direzione centrale competente in materia di cultura, il Nucleo tecnico regionale per la predisposizione del Piano regionale delle sale cinematografiche e per il rilascio dei pareri di cui all'art. 14, comma 2.

2. Il Nucleo tecnico regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, resta in carica per tre anni ed è composto da:

a) un rappresentante della direzione centrale competente in materia di cultura;

b) un rappresentante della direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale;

c) un rappresentante della direzione centrale competente in materia di attività produttive;

d) un rappresentante dell'ANCI;

e) un rappresentante dell'UPI;

f) un rappresentante dell'AGIS-ANEC delegazione regionale;

g) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.

3. Il Presidente della Regione nel decreto di cui al comma 2 individua le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico regionale. Le funzioni di segreteria spettano a un dipendente della direzione centrale competente in materia di cultura.

4. Il trattamento dei componenti esterni del Nucleo tecnico regionale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale n. 63/1982, e successive modifiche.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME FINALI

Art. 16.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro suddivisa in ragione di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5426 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione «finanziamenti agli enti senza fine di lucro che curano l'organizzazione di manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell'attività istituzionale».

2. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5427 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione «Contributi ad enti culturali stabilmente operanti nel Friuli-Venezia Giulia per favorire il circuito regionale del cinema di qualità».

3. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 3, all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito per memoria a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5428 (1.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese di investimento - con la denominazione «Contributo straordinario agli organismi gestori delle sale cinematografiche riconosciute d'essai ai sensi del decreto legislativo n. 28/2004, per la spesa sostenuta per il miglioramento della dotazione strutturale e l'acquisto di attrezzature tecniche».

4. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 4, all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito per memoria a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5429 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione «Contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell'attività delle sale cinematografiche situate nei centri urbani, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli-Venezia Giulia».

5. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1, all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito per memoria a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5434 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione «Contributi a enti di cultura cinematografica senza fini di lucro per favorire la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale».

6. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 2, e art. 15 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Per le finalità previste dall'art. 6, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione «Finanziamento alla Associazione cineteca del Friuli per l'attività istituzionale e di servizio pubblico».

8. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5431 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese correnti - con la denominazione «Contributi ad organismi senza fine di lucro per il funzionamento, la dotazione patrimoniale e tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività istituzionale per la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche».

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Per le finalità previste dall'art. 8, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5432 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione «Contributi per la realizzazione di pubblicazioni, opere comunque editate su qualsiasi supporto e di studi inerenti il cinema e il mondo dell'audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli-Venezia Giulia».

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 10, commi 2 e 3, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9198 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Finanziamenti alla Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, per le iniziative previste dal Film Fund e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale».

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9207 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 4/1999 come modificata dall'art. 18, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «del cinema», sono soppresse.

15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 4/1999 come modificata dall'art. 18, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5401 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «del cinema» sono soppresse.

16. All'onere complessivo di 4.480.000 euro suddiviso in ragione di 2.240.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 1, 2, 6, 7 e 9, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5400 - 560.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5406 - 370.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

UPB 8.1.300.1.291 capitolo 5408 - 295.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5410 - 475.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5415 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5413 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

UPB 8.2.300.1.283 capitolo 5305 - 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5394 - 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);

b) l'art. 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (legge finanziaria 1984);

c) l'art. 38 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo dell'art. 49 della legge regionale n. 4/1984);

d) l'art. 68 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 (modificativo dell'art. 49 della legge regionale n. 4/1984);

e) l'art. 103 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (modificativo dell'art. 49 della legge regionale n. 4/1984);

f) i commi 82, 83 e 84 dell'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001);

g) i commi 77 e 78 dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003);

h) i commi 14 e 15 dell'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006);

i) il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (modificativo del comma 14 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2006).

Art. 18.

Modifiche alle leggi regionali n. 68/1981 e n. 4/1999

1. La lettera a) del primo comma dell'art. 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è sostituita dalla seguente:

«a) le attività musicali e teatrali».

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), le parole del cinema, sono soppresse.

3. Alla lettera c) del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 4/1999 le parole, del cinema sono soppresse.

Art. 19.

Norme transitorie e finali

1. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dalla presente legge sono regolati dalla normativa previgente. Le abrogazioni di cui all'art. 17 e le modifiche di cui all'art. 18 hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale delle sale cinematografiche di cui all'art. 13, le autorizzazioni di cui all'art. 14, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di approvazione del Piano medesimo.

3. Con apposite convenzioni con la Cineteca del Friuli di cui all'art. 6 e con le mediateche pubbliche riconosciute ai sensi dell'art. 7 la Regione provvede a disciplinare il trasferimento e le modalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo regionale.

4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 novembre 2006

ILLY

07R0417

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2006, n. 22.

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, trasferite dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, in relazione all'attribuzione delle funzioni, nonché dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità e concorrenza con riferimento alle procedure di concessione.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative relative alle concessioni del demanio marittimo facenti parte della laguna di Grado e Marano di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

4. È esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge la regolamentazione dell'uso delle aree costiere in cui vige il regime tavolare intestate a soggetti privati e pubblici diversi dallo Stato.

Art. 2.

Piano di utilizzazione del demanio marittimo

1. La Regione predispone, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, di seguito denominato Piano di Utilizzazione.

2. Il Piano di Utilizzazione, da emanarsi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le seguenti materie:

- a) procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
- b) attività di valutazione;
- c) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità dei procedimenti per l'affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.

3. Il Piano di utilizzazione è predisposto in conformità ai principi generali di cui all'art. 1 e a quelli indicati all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

- a) omogeneità delle procedure;
- b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure concessorie e autorizzatorie;
- c) programmazione efficace;
- d) collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

Art. 3.

Contenuti del Piano di Utilizzazione

1. L'Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa.

2. Il Piano di Utilizzazione contiene:

- a) criteri e direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- b) prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo e per la realizzazione di opere in esso ricadenti;
- c) disposizioni per garantire la tutela paesaggistica e lo sviluppo eco-sostenibile del demanio marittimo;
- d) individuazione delle aree per le quali si prevedono interventi di infrastrutturazione, nonché di quelle destinate ad enti e associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale;
- e) definizione dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi;
- f) disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
- g) criteri, modalità e divieti dell'affidamento a terzi delle attività della concessione o del subentro nella medesima.

3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessate, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. Il comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, fatte salve le funzioni attribuite in via esclusiva alla Regione, di cui all'art. 5.

2. In particolare, il comune:

a) provvede al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale, di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);

b) attende alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio marittimo, alla pulizia delle spiagge non concesse, alla raccolta e alla gestione dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, in caso di inerzia dei concessionari e con facoltà di rivalsa nei confronti degli stessi; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei rifiuti ricadenti nell'area di battigia spetta al concessionario della superficie retrostante, se esistente;

c) esercita le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate a uso turistico-ricreativo, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione;

d) comunica alla Regione, sulla base di procedure standardizzate, tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione e l'aggiornamento del catasto regionale del demanio (Ca.R.D.) di cui all'art. 6.

Art. 5.

Competenze della Regione

1. La Regione esercita le funzioni relative alla:

- a) pianificazione di settore;
- b) attività di indirizzo;
- c) classificazione dei beni del demanio marittimo in base alla valenza turistica.

2. In particolare la Regione provvede:

- a) alla redazione e approvazione del Piano di Utilizzazione;
- b) al rilascio di concessioni ultrasessennali;
- c) alla classificazione delle aree demaniali marittime, delle pertinenze e degli specchi acquei in base alla valenza turistica;
- d) all'organizzazione e aggiornamento del Ca.R.D. e alla sua integrazione con il sistema informativo territoriale regionale (S.I.Te.R.).

Art. 6.

Catasto regionale del Demanio

1. La Regione organizza una banca dati delle informazioni relative alle aree demaniali e alle occupazioni delle stesse, denominata Catasto regionale del Demanio (Ca.R.D.), alla quale affluiscono le informazioni degli Enti locali.

2. A tale fine l'Amministrazione regionale persegue l'obiettivo dello scambio di informazioni e documentazioni mediante protocolli d'intesa da stipularsi con le Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Requisiti del concessionario

1. Il concessionario deve possedere i seguenti requisiti:

a) idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l'espletamento delle attività correlate alla concessione, attestate dall'elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione;

b) idoneità organizzativa, soddisfatta dall'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;

c) idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione.

2. Si prescinde dal possesso dei requisiti per gli enti pubblici, nonché, limitatamente alle aree di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), per gli enti e le associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale.

Art. 8.

Concessioni di durata ultrasessennale

1. Nella valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni ultrasessennali di beni appartenenti al demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, l'istruttoria viene svolta sulla base di:

a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;

b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;

c) un piano finanziario che evidenzia costi di realizzazione, costi di gestione e finanziari, ammortamenti, i rientri previsti, tenuto conto della preventivata utenza e della tariffazione da applicare per l'erogazione del servizio e che giustifichi complessivamente la durata della concessione;

d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.

2. Gli atti di concessione di durata ultrasessennale devono contenere:

a) l'indicazione del rapporto tra il recupero degli investimenti e la durata della concessione;

b) la determinazione del valore degli investimenti, comprensivi del costo di realizzazione, di gestione e finanziari, nonché la determinazione dell'ammortamento annuo da assumersi a riferimento per le forme di garanzia di cui alla lettera d), e per la stima di cui al comma 3;

c) la previsione della revisione della durata temporale della concessione con eventuale riduzione della stessa, qualora non venga rispettato il cronoprogramma;

d) l'obbligo di prestare una specifica garanzia finanziaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, finalizzata al rispetto degli obblighi concessori, rapportata al 10 per cento del costo degli interventi da realizzarsi e comunque non inferiore a tre annualità del canone di concessione.

3. Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Procedure di affidamento in concessione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come inserito dall'art. 106, comma 6, della legge regionale n. 29/2005, l'autorità concedente procede, di regola, all'affidamento in concessione mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

2. L'autorità concedente comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del comune, l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta.

3. Nel caso di più istanze è preferito il concorrente in grado di fornire l'offerta più vantaggiosa nell'utilizzazione della concessione secondo i criteri di cui al comma 4 e che proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

4. Per la determinazione della più proficua utilizzazione della concessione, si provvede alla comparazione delle istanze concorrenti mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di selezione:

a) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;

b) piano degli investimenti del concessionario;

c) capacità di interazione con il sistema turistico-ricettivo;

d) durata della concessione;

e) qualità di impianti e manufatti da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;

f) fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili;

g) trovarsi nella situazione di priorità indicata all'art. 37, comma secondo, secondo periodo, del codice della navigazione;

h) altri eventuali da indicarsi in sede di selezione del concessionario.

5. Per le concessioni destinate a enti o associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale, il criterio di cui al comma 4, lettera g), è obbligatorio e considerato in misura non inferiore al 30 per cento; per le concessioni con finalità turistico-ricreativa già oggetto di concessione, il criterio di cui al comma 4, lettera g), è obbligatorio e considerato in misura non inferiore al 10 per cento.

6. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione istanza autonoma di concessione, questa, qualora conforme alle indicazioni del Piano di Utilizzazione, viene pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli - Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del comune, invitando chi ne ha interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione si osservano le disposizioni di cui al comma 3.

7. Sono escluse le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.

8. In caso di subentro il nuovo concessionario è tenuto a rilevare il personale necessario allo svolgimento delle attività concesse.

Art. 10.

Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione

1. Le concessioni possono essere revocate in tutto o in parte con provvedimento motivato nei casi previsti dall'art. 42 del codice della navigazione, nonché nei casi di gravi violazioni o di inadempimenti di cui al comma 2.

2. Nei casi di gravi violazioni nella conduzione della concessione ovvero di inadempimenti ad essa relativi, che non comportino la decadenza di cui al comma 4, l'autorità concedente revoca la concessione entro tre mesi dalla constatazione.

3. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il Piano di Utilizzazione di cui all'art. 2, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.

4. È dichiarata la decadenza dalla concessione nei casi previsti dall'art. 47 del codice della navigazione.

5. Il concessionario può, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie nell'ambito della concessione.

Art. 11.

Valenza turistica

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative), la Regione individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione e accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

2. La classificazione delle aree è soggetta normalmente a revisione quadriennale.

Art. 12.

Aree di particolare interesse naturalistico

1. La gestione e manutenzione delle aree di particolare interesse naturalistico appartenenti al demanio marittimo potrà essere affidata, con apposite convenzioni, ad associazioni di tutela ambientale o di volontariato che si impegnino alla gestione dei tratti di arenile e alla loro pulizia.

Art. 13.

Norme transitorie

1. La Regione procede alla consegna ai comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'approvazione del Piano di Utilizzazione.

2. In sede di prima applicazione la proposta di Piano di Utilizzazione è definita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore del Piano di Utilizzazione è inibito il rilascio di nuove concessioni, fatta esclusione per quelle finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità e a interventi di ottemperanza a prescrizioni di leggi e regolamenti.

4. È verificata la conformità al Piano di Utilizzazione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del medesimo Piano di Utilizzazione. Qualora ne sia accertata la non conformità, l'autorità concedente ne dichiara l'improcedibilità e provvede entro i successivi novanta giorni per le aree, anche parziali, interessate dagli adempimenti di cui all'art. 9.

5. Decorso il termine di cui all'art. 2; comma 2, e in assenza di Piano di Utilizzazione, il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo delle stesse avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e comunque dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazioni paritarie.

6. Per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza sono comunque ammessi interventi di infrastrutturazione e di sviluppo nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8.

7. Il concessionario subentrante, in sede di prima applicazione, è tenuto a rimborsare al concessionario uscente, secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 3, la quota degli investimenti autorizzati dalla Regione nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e non ammortizzati.

Art. 14.

Modifica alla legge regionale n. 16/2002

1. Al comma 6 dell'art. 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 15/2004, le parole «dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2008».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 novembre 2006

ILLY

07R0009

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2006, n. 23.

Disposizioni urgenti in materia di personale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 52/1980

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito. Le modalità di scelta del personale sostituito sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.»

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 3-bis, della legge regionale n. 52/1980, come aggiunto dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
- b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 18/1996

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 20/2002, è abrogato.

2. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 18/1996, è aggiunto il seguente:

«Art. 18.1 (*Accesso alle categorie dell'area forestale*). — 1. Alla categoria FA dell'area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; possono essere richiesti ulteriori requisiti in relazione alla specificità delle mansioni da svolgere.

2. Fermo restando il disposto di cui all'art. 12, nonché quanto previsto dall'art. 18-bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria FC dell'area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami cui possono partecipare candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea di primo livello o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso».

Art. 3.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 8/2005

1. L'art. 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Recupero da graduatorie concorsuali*). — 1. In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all'art. 127 della legge regionale n. 13/1998 possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

2. Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell'ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.

3. L'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 avviene, a prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata pubblicata prima dell'istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle stesse amministrazioni che hanno indetto il concorso qualora si avvalgano delle graduatorie entro il periodo di efficacia delle stesse».

Art. 4.

Inquadramento di personale del Corpo forestale dello Stato

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato individuato ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e del decreto 5 luglio 2005 emanato dal Capo del Corpo forestale dello Stato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con effetto dalla data di inizio servizio presso la Regione.

2. Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica dell'Area forestale corrispondente alla qualifica rivestita presso l'amministrazione di provenienza secondo le seguenti equiparazioni:

Qualifiche C.F.S.	Categorie e posizioni economiche Regione
Assistente	FB 1
Ispettore Capo	FC 1

3. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche e livelli ricoperti presso l'amministrazione di provenienza.

4. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento; qualora detto trattamento risulti inferiore a quello di cui all'art. 3 del decreto 5 luglio 2005 emanato dal Capo del Corpo forestale dello Stato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la differenza è conservata a titolo di assegno «ad presonam» riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento economico.

5. Il trattamento economico di cui al comma 4 è determinato a titolo definitivo successivamente all'intervenuta sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro riferiti al biennio economico in corso alla data di inquadramento.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 5, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551 e 3561;

b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;

c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;

d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

7. Le entrate derivanti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.7.427, con riferimento al capitolo 858 (3.7.2) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 280 - servizio n. 180 - gestione del personale - titolo III - categoria n. 3.7 con la denominazione «Trasferimenti dallo Stato delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi del personale trasferito ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36».

Art. 5.

Comparto unico

1. L'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'art. 127 (comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con particolare riferimento all'equiparazione dei trattamenti tabellari e all'omogeneizzazione degli istituti, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARe-RaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità), rappresenta, nell'ottica della razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia ed efficienza dei medesimi, di cui al citato art. 127 della legge regionale n. 13/1998, uno strumento fondamentale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in quanto presupposto necessario per l'attivazione dei correlati processi di mobilità del personale e di governo delle dinamiche retributive delle amministrazioni del comparto medesimo.

2. In relazione a quanto disposto al comma 1, nel rispetto delle esigenze di contenimento e governo delle dinamiche della spesa pubblica regionale anche in relazione ai limiti posti dal patto di stabilità nonché tenuto conto della volontà negoziale, al fine di consentire l'avvio del comparto unico mediante il raggiungimento, attraverso il percorso contrattuale riferito al quadriennio giuridico 2002-2005, biennio economico 2004-2005 area non dirigenti, del tabellare di convergenza, sono corrisposti, con decorrenza 31 dicembre 2005, aumenti retributivi lordi annui, a cui si aggiunge il rateo di tredicesima mensilità, al netto degli aumenti già corrisposti a titolo di perequazione con il contratto di lavoro entrato in vigore in data 26 novembre 2004 relativo al biennio economico 2002-2003, al personale degli enti locali in servizio al 1° agosto 2002, determinati nel modo seguente:

a) al personale inquadrato nella categoria C e nella categoria PLA, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale non dirigente degli enti locali, biennio economico 2000-2001 e quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 1° agosto 2002, di seguito denominato CCRL, per la categoria D, posizione economica 2, e la categoria C; posizione economica 4;

b) al personale inquadrato nella categoria D, posizione economica 1, 2 e 3 e nella categoria PLB, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 5, e la categoria D, posizione economica 2;

c) al personale inquadrato nella categoria D, posizione economica 4, 5, 6, 7 e 8 e nella categoria PLC, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 8, e la categoria D, posizione economica 5.

3. Sono inoltre corrisposti, con decorrenza 31 dicembre 2006, aumenti retributivi lordi annui, a cui si aggiunge il rateo di tredicesima mensilità, al personale del comparto unico, assunto dopo 1° agosto 2002, determinati nel modo seguente:

a) al personale inquadrato nella categoria B, posizione economica 4, 5, 6, 7 e 8 e nella categoria PLS, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria C, posizione economica 2, e la categoria B, posizione economica 6;

b) al personale inquadrato nella categoria C e nella categoria PLA, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 2, e la categoria C, posizione economica 4;

c) al personale inquadrato nella categoria D, posizione economica 1, 2 e 3 e nella categoria PLB, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 5, e la categoria D, posizione economica 2;

d) al personale inquadrato nella categoria D, posizione economica 4, 5, 6, 7 e 8 e nella categoria PLC, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 8, e la categoria D, posizione economica 5.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'indennità integrativa speciale in godimento al personale regionale viene conglobata nello stipendio tabellare.

5. A tutto il personale del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, dal 1° gennaio 2007, si applica il tabellare di convergenza così come risultante dal valore del tabellare in essere negli enti locali alla stessa data sommato al valore degli aumenti previsti dal Contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004-2005 del 9 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006, e con gli aumenti previsti dai commi 2 e 3.

6. Al fine di raggiungere il valore dello stipendio tabellare di convergenza di cui al comma 5, per il personale regionale verrà utilizzata una quota del maturato economico individuale in godimento al 1° gennaio 2007 per un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare in essere e quello di convergenza. Qualora il maturato economico risulti insufficiente per raggiungere il valore dello stipendio tabellare di convergenza, al dipendente viene comunque riconosciuta la differenza tra i due valori quale incremento tabellare. Qualora lo stipendio tabellare in godimento alla data del 1° gennaio 2007 risulti superiore allo stipendio tabellare di convergenza, la differenza viene riconosciuta nel maturato economico individuale.

7. Gli aumenti di cui al comma 3 vengono erogati dopo il conglobamento della indennità integrativa speciale e assorbono, sino a concorrenza, l'eventuale maturato economico individuale in godimento.

8. In relazione a quanto disposto al comma 1 e nell'ottica del processo di omogeneizzazione degli istituti, le ferie spettanti al personale degli enti locali sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di una giornata e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di un'ulteriore giornata.

9. Per il personale degli enti locali, a decorrere dal 1° dicembre 2005, nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi sessanta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

10. Il tabellare di convergenza conclude il processo di equiparazione previsto all'art. 1 della legge regionale n. 2/2001, determinando i livelli retributivi su cui operare i futuri aumenti nell'ambito della contrattazione collettiva.

11. Le somme di cui ai commi 12 e 13 possono essere utilizzate soltanto ad avvenuta stipulazione del rinnovo contrattuale riferito al quadriennio giuridico 2002-2005, biennio economico 2004-2005, area non dirigenti.

12. Gli oneri derivanti dell'applicazione dei commi 2 e 3, limitatamente a quanto concerne il personale degli enti locali, e dei commi 8 e 9 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

a) UPB 1.3.370.1.2831 - capitolo 1653;

b) UPB 1.1.370.1.6 - capitolo 1642.

13. Per le finalità previste dal comma 3, limitatamente a quanto concerne il personale regionale, e dal comma 6, è autorizzata la spesa di complessivi 3.114.784,30 euro, suddivisi in ragione di 1.557.392,15 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico delle seguenti unità previsionali di base della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitolo 3550 - 1.140.169,81 euro per gli anni 2007 e 2008;

b) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650 - 96.914,43 euro per gli anni 2007 e 2008;

c) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670 - 320.307,91 euro per gli anni 2007 e 2008.

14. All'onere complessivo di 3.114.784,30 euro suddiviso in ragione di 1.557.392,15 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 9642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 novembre 2006

ILLY

07R0047

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 3.

Contributo al comune di Avezzano per l'assunzione di mutuo finalizzato all'adeguamento del campo sportivo di Rugby alle norme vigenti in materia di impiantistica sportiva.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 16 dell'16 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo riconosce l'importanza del ruolo strategico assunto dalle squadre sportive militanti nei campionati di serie A quale strumento di promozione dell'immagine del territorio abruzzese.

2. A tal fine, la Regione partecipa alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire l'adeguata ed ottimale partecipazione della squadra dell'Avezzano Rugby al campionato di Serie A contribuendo al finanziamento degli oneri necessari per l'adeguamento del campo sportivo mediante concessione di un contributo decennale in conto mutuo a favore del comune di Avezzano.

Art. 2.

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto direttamente all'istituto mutuante mediante semestralità costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, a decorrere dall'anno successivo alla data di concessione del mutuo, pari al 100% della rata di ammortamento annua decennale posticipata al saggio di interesse praticato dall'Istituto del Credito Sportivo, per un importo comunque non superiore a € 50.000,00 annui.

2. Alla istruttoria tecnica ed amministrativa si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva).

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante limite di impegno decennale a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo di spesa di nuova istituzione 92301 U.P.B. 10.02.002, denominato: Contributo al comune di Avezzano per il campo sportivo di rugby.

2. Per l'esercizio finanziario corrente la disponibilità è assicurata mediante:

a) riduzione dello stanziamento, per competenza e per cassa, del capitolo di spesa 91502 U.P.B. 10.01.003, denominato: «Interventi nel campo dello sport» per € 50.000,00;

b) iscrizione dello stanziamento, per competenza e per cassa, al capitolo di spesa 92301 U.P.B. 10.02.002, denominato: Contributo al comune di Avezzano per il campo sportivo di rugby» di € 50.000,00.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento di 50.000,00 è iscritto sul capitolo di spesa 92301 U.P.B. 10.02.002 in attuazione del limite di impegno di cui al comma 1.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 marzo 2007

OTTAVIANO DEL TURCO

07R0414

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. 4.

Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 17 del 21 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale

1. Il gettito fiscale derivante dalle misure di cui all'art. 1, commi da 6 a 8 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 (determinazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale), è interamente destinato al settore sanitario a decorrere dall'anno 2006. Le risorse sono iscritte annualmente sul capitolo 81520 denominato «Oneri per il piano di rientro del settore sanitario» - U.P.B. 12.01.001.

2. Per l'esercizio 2007 il pareggio di bilancio della Regione Abruzzo, è assicurato mediante l'attuazione di un piano straordinario di dismissioni di immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo e delle aziende sanitarie locali regionali. A tal fine la giunta regionale approva entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'elenco dei beni da dismettere con le procedure previste dalle vigenti normative, ivi comprese procedure di finanza strutturata.

3. Il piano di cui al comma 2, ricomprende beni per un valore stimato non inferiore a € 101.000.000,00.

4. Al bilancio di previsione per l'anno 2007 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) U.P.B. 04.01.001 - capitolo 41011 ridenominato «Proventi dalla dismissione immobiliare» in aumento di € 101.000.000,00;

b) U.P.B. 12.01.001 - Capitolo 81520 in aumento di € 101.000.000,00

5. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo nell'importo di € 136.000.000,00 e comunque non inferiore al gettito derivante dalle misure di cui all'art. 1, commi da 6 a 8 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 (determinazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 marzo 2007

DEL TURCO

07R0214-bis

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2007, n. 5.

Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 22 del 18 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica art. 41 legge regionale 38/1996

1. L'art. 41 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Misure di tutela ambientale connesse alla dismissione di tratte ferroviarie*). — 1. Lungo il tratto litoraneo tra Ortona e Vasto, sulle aree dismesse del tracciato delle Ferrovie dello Stato, nell'ottica di un processo di valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina, così come previsto all'art. 21 della normativa del vigente Quadro di riferimento regionale (Q.R.R.), è preclusa ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde.»

Art. 2.

Istituzione

1. Nelle more della definizione del Parco Nazionale della Costa Teatina, come previsto dall'art. 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 «Di disposizioni in campo ambientale», la Regione individua il «Sistema di Aree Protette della Costa Teatina» composto dalle seguenti riserve:

a) Riserve esistenti:

a1) Riserva di Punta Aderci a Vasto, istituita con legge regionale 20 febbraio 1998, n. 9;

a2) Riserva di Lecceta Torino di Sangro, istituita con legge regionale 19 dicembre 2001, n. 67.

b) Riserve di nuova istituzione:

b1) Riserva di «Grotta delle Farfalle», nei comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino;

b2) Riserva di «Punta dell'Acquabella» nel comune di Ortona.

b3) Riserva «Ripari di Giobbe» nel comune di Ortona;

b4) Riserva «Marina di Vasto» nel comune di Vasto (SIC IT7140109).

Art. 3.

Perimetrazione

1. I confini della Riserva Naturale «Grotta delle Farfalle» nei comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di ha 510 (allegato a).

2. I confini della Riserva Naturale «Punta dell'Acquabella» nel comune di Ortona sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di ha 28 (allegato b).

3. I confini della Riserva Naturale «Ripari di Giobbe» nel comune di Ortona sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000 (allegato c).

4. I confini della Riserva Naturale «Marina di Vasto» nel comune di Vasto sono individuati dai SIC IT7140 109.

5. Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso delle Riserve.

Art. 4.

Sistema delle aree protette della Costa Teatina

1. La Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia provvede alla definizione di una coordinata attività delle aree protette della Costa Teatina.

2. Il Programma di cui al comma 1 è redatto di intesa con la provincia di Chieti ai sensi dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 13 Tit. III delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

3. Il «Sistema delle aree protette della Costa Teatina» si realizza anche per mezzo del collegamento funzionale delle aree protette attraverso il «corridoio verde», quale obiettivo specifico di «tutela e valorizzazione della costa» del vigente Q.R.R., da realizzare sulle aree di sedime del tratto litoraneo del tracciato dismesso delle Ferrovie dello Stato, sulle stazioni e relative aree di pertinenza alle quali si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali istituite con la presente legge. Al «corridoio verde» quale obiettivo specifico di tutela e valorizzazione della costa è funzionalmente connesso il sito «San Giovanni in Venere» nel comune di Fossacesia i cui confini sono stabiliti come cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di ha 58 (allegato d), al quale si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali istituite con la presente legge.

Art. 5.

Gestione

1. La gestione delle Riserve Naturali Regionali istituite con la presente legge è demandata ai singoli comuni territorialmente competenti.

2. I comuni possono avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o Istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise «G. Caporale».

3. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni definiscono, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

4. I comuni predispongono altresì, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il Regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 6.

Piano di Assetto Naturalistico

1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni affidano l'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 22.

2. Il Piano è elaborato e adottato dai singoli comuni secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, entro 12 mesi a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la giunta regionale, in caso di inadempienza e previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a 60 giorni, nomina un Commissario ad acta.

4. Gli oneri derivanti dalle attività del Commissario *ad acta* sono a carico del comune interessato.

5. Il Piano di Assetto Naturalistico è approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3.

6. Il Piano di Assetto Naturalistico individua e regola una fascia di protezione esterna funzionale ai valori ecologici, all'orografia e alle infrastrutture presenti e ai progetti di utilizzo funzionale di interesse pubblico delle aree dismesse. Per quanto concerne l'ex tracciato ferroviario compatibilmente con gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista una fascia di protezione a monte e a valle di 150 metri.

Art. 7.

Programma Pluriennale di Attuazione e Regolamento

1. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, i comuni interessati predispongono il Programma Pluriennale di Attuazione che deve contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il Regolamento di cui al comma 4 dell'art. 5.

2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento devono essere inviati alla giunta regionale Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 6 ed approvati contestualmente.

Art. 8.

Piano di gestione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni predispongono ed approvano un Piano di gestione.

2. Per il primo anno successivo all'istituzione della Riserva, i comuni devono utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 11 per l'espletamento degli adempimenti previsti negli articoli 2, 3, 4, 5.

Art. 9.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 10.

Personale della Riserva

1. La Riserva Naturale Regionale, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 11.

Norme transitorie di salvaguardia

1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) costruzione di nuovi edifici;
- d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
- e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal comune;

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del comune;

i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;

j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico;

k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p) l'installazione di cartelli pubblicitari;

q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto gli attraversamenti o per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, art. 30, comma 1, lettera a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 11, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 13.

Forme di intervento e procedure

1. Al fine di tutelare e valorizzare le aree di risulta dell'ex tracciato ferroviario ubicato nei comuni del tratto litoraneo da Vasto a Ortona di proprietà delle Ferrovie italiane e dismesse, la Regione provvede con proprio stanziamento di bilancio finalizzato, prioritariamente, agli interventi di manutenzione ed all'acquisto delle aree stesse e degli immobili su esse insistenti.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è utilizzato, anche, per finanziare specifici progetti di recupero e valorizzazione eco-sostenibili presentati dai comuni, dalla provincia ovvero da Società con capitale misto pubblico-privato.

3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere strutture ricreative e ricettive eco-compatibili in conformità con i singoli Piani di Assetto Naturalistico.

4. Il finanziamento di cui al comma 2 non può eccedere il 70% della spesa necessaria per l'acquisto dell'area di risulta interessata dal progetto e delle spese di manutenzione straordinaria finalizzata alla bonifica ed al recupero ambientale.

5. Gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture sono a totale carico dell'Amministrazione o della Società mista beneficiaria dei contributi.

6. L'istanza deve essere presentata alla Direzione di cui al comma 7 corredata di progetto preliminare e di specifico ed analitico quadro finanziario dal quale risultino gli oneri di cui al comma 4.

7. Alla valutazione tecnica dei progetti provvede una commissione, presieduta dal Direttore della Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia, che seleziona i progetti in relazione alla effettiva attuazione, alla percentuale di cofinanziamento, alle valutazioni ambientali e paesaggistiche, con priorità per i progetti presentati dagli Enti Locali.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2007 in Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 05.2.003 sul capitolo di nuova istituzione denominato: «Contributi per la valorizzazione delle aree dismesse da tracciati ferroviari - Sistema delle aree protette della Costa Teatina».

2. La copertura finanziaria, per l'anno 2007, è assicurata mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

U.P.B. 15.2.001 - capitolo 324000 denominato: «Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - art. 21 legge regionale n. 3/2002»:

in diminuzione €1.500.000,00.

U.P.B. 05.2.003 - capitolo 282201 denominato: «Contributi per la valorizzazione delle aree dismesse da tracciati ferroviari - Sistema delle aree protette della Costa Teatina»:

in aumento €1.500.000,00.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 marzo 2007

DEL TURCO

(Omissis).

07R0284

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 6.

Linea guida per la redazione del piano sanitario 2007-2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 aprile 2007)

(Omissis).

07R0288

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 7.

Articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, recante: «Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali» - Destinazione delle maggiori entrate fiscali al settore sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 3 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le maggiori entrate fiscali derivanti dall'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, sono interamente destinate al settore sanitario.

Art. 2.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 marzo 2007

IORIO

07R0235

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 8.

Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli organi di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 3 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riduzione dei costi di gestione degli enti

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, è ridotto a tre il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e degli altri organi di gestione comunque denominati, nonché dei collegi sindacali e dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti degli enti e delle aziende strumentali o

dipendenti dalla Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale nonché di quelli i cui organi siano costituiti da componenti nominati in parte maggioritaria dalla Regione. Non sono soggetti all'applicazione della presente legge i Consorzi di bonifica ed i Consorzi industriali, salvo quanto previsto per i Consorzi industriali dal comma 2 dell'art. 3.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale emana una direttiva con la quale sono stabiliti gli indirizzi per l'adeguamento dell'organizzazione e degli statuti degli enti di cui al comma 1 alle disposizioni del presente articolo ed è stabilito il tetto massimo dei compensi da corrispondere ai componenti dei rispettivi consigli di amministrazione dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, con l'obiettivo di ottenere la riduzione dei costi di funzionamento di ciascun ente non inferiore al dieci per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2006. La direttiva stabilisce altresì i criteri per l'individuazione del tetto massimo dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo delle società di capitale a partecipazione pubblica regionale nonché gli indirizzi per la riorganizzazione e le modalità per la riduzione del numero dei componenti degli organi stessi.

3. L'ammontare dei compensi da corrispondere a ciascun componente dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti degli enti di cui al comma 1 non deve essere comunque superiore all'ottanta per cento del trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le società di capitale costituite con legge regionale o comunque partecipate dalla Regione Molise in maniera maggioritaria adeguano i propri statuti alla direttiva di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione. Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Regione provvede con decreto alla revoca ed alla contestuale sostituzione degli amministratori di nomina regionale ai fini dell'adozione degli atti necessari entro i successivi trenta giorni.

5. Ogni qualvolta debba provvedere a nomine od a designazioni di componenti di organi collegiali in numero superiore ad uno, il consiglio regionale procede con la modalità del voto limitato.

Art. 2.

Razionalizzazione della spesa nei settori sanitario e amministrativo

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007/2009, in attuazione dell'intesa tra il Governo e le regioni per un patto nazionale per la salute approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 28 settembre 2006, l'A.S.Re.M. è tenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad effettuare la ricognizione dettagliata del personale in servizio a qualsiasi titolo, sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata, nonché degli incarichi di consulenza in corso di esecuzione, ed a presentare alla giunta regionale, per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni, un piano di razionalizzazione dell'organico compatibile con la finalità di assicurare i livelli essenziali di assistenza nel territorio regionale.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita e di stabilità, di ridurre la spesa per il funzionamento dell'amministrazione pubblica, di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi, la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, predispone una proposta di legge regionale concernente la trasformazione o la soppressione e la messa in liquidazione di enti ed organismi regionali, nonché di strutture amministrative o consultive, comitati e nuclei comunque denominati, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) fusione o trasformazione di enti, organismi e strutture pubbliche che svolgono attività analoghe o complementari;

b) fusione o soppressione di enti, organismi ed altri apparati amministrativi che svolgono servizi non essenziali

c) riduzione del numero dei componenti di commissioni, nuclei, comitati o altri organismi che svolgono funzioni di supporto, vigilanza, controllo o consultive nei confronti o per conto dell'amministrazione regionale;

d) soppressione, negli enti dipendenti dai cui ordinamenti siano previsti, degli organi diversi dai consigli di amministrazione e dai collegi dei revisori dei conti.

3. La proposta di legge è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e il consiglio regionale delibera sulla medesima entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 3.

Interventi legislativi per la riorganizzazione istituzionale e per la razionalizzazione della gestione associata delle funzioni nel sistema delle autonomie locali nonché per il riordino del sistema della promozione dello sviluppo industriale.

1. La giunta regionale è impegnata a presentare al consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge regionale finalizzata al riordino ed alla semplificazione dell'organizzazione istituzionale nella regione, con riguardo alle comunità montane, alle unioni di comuni, agli ambiti territoriali ottimali e in generale alle forme di aggregazione istituzionale e di gestione associata di funzioni, compiti e servizi da parte degli enti locali.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la giunta regionale presenta una proposta di legge regionale concernente il riordino del sistema della promozione dello sviluppo industriale. Sulla proposta il consiglio regionale delibera entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. I consigli di amministrazione, o equivalenti, ed i collegi dei revisori dei conti, la cui composizione numerica risulta modificata ai sensi dell'art. 1, sono ricostituiti, secondo la composizione numerica di cui alla presente legge ed in applicazione delle procedure previste dalla legge regionale n. 16/2002, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino alla loro ricostituzione gli organi di cui al precedente periodo sono prorogati. Per gli enti temporaneamente amministrati da commissari straordinari la ricostituzione degli organi, secondo la composizione numerica di cui alla presente legge ed in applicazione delle procedure previste dalla legge regionale n. 16/2002, ha luogo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove il consiglio regionale non provveda alle nomine dei componenti dei predetti organi, vi provvede il suo presidente negli ultimi tre giorni del termine di cui ai periodi che precedono. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di disponibilità per le nomine restano efficaci gli avvisi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con la stessa deliberazione con cui approva la direttiva di cui al comma 2 dell'art. 1, la giunta regionale approva altresì l'elenco delle leggi regionali concernenti discipline sulle quali incidono in senso modificativo le disposizioni della presente legge.

3. Sono abrogate le norme di legge regionale e di regolamento in contrasto o incompatibili con la presente legge.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 marzo 2007

IORIO

07R0236

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni) ed abrogazione del comma 3 dell'art. 21 e dell'art. 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 16 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, concernente: «Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni»; è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa*). — 1. I comuni sono autorizzati a riservare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non superiore al 20 per cento degli alloggi disponibili annualmente, al di fuori della graduatoria, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa individuate dai comuni. Al fine di definire l'entità degli alloggi ammessi a riserva ai sensi del presente comma, l'arrotondamento è consentito all'unità superiore.

2. Nell'ambito della riserva il comune, con provvedimento motivato, può assegnare provvisoriamente l'alloggio. Tale assegnazione provvisoria non può eccedere la durata di anni uno, prorogabile a due, ed in ogni caso è richiesta la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso. In mancanza di domande da parte di coloro che si trovino nelle situazioni di emergenza gli alloggi riservati vanno assegnati a favore di coloro che sono collocati utilmente nella graduatoria generale.

3. L'assegnazione provvisoria a favore delle forze dell'ordine in servizio può essere disposta, a prescindere dal requisito del reddito, solo in caso di trasferimento e quando ne derivi un disagio abitativo.

4. In aggiunta all'aliquota del 20 per cento di cui al comma 1, il comune può, altresì, riservare, per un periodo transitorio e su proposta del prefetto, motivata da esigenze di ordine pubblico, una ulteriore aliquota, non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili, da assegnare per pubbliche calamità nonché agli appartenenti alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Polizia Locale.

5. Gli alloggi comunali, gestiti dai comuni, sono assegnati in regime di concessione amministrativa. L'atto di concessione amministrativa determina:

- a) la durata massima della concessione con riferimento alla permanenza delle eccezionali ragioni che hanno determinato la richiesta;
- b) l'ammontare del canone concessorio.

6. Al termine del periodo di assegnazione provvisoria l'alloggio è riconsegnato, a cura del comune, in buono stato locativo all'ente gestore.

7. Alla scadenza del periodo di assegnazione provvisoria di cui ai commi 2 e 3, entro il termine di sessanta giorni, l'ente gestore richiede alla commissione di cui all'art. 9 l'accertamento dei requisiti per l'assegnazione definitiva. In caso di accertamento negativo, l'ente gestore procede all'esecuzione del rilascio ai sensi dell'art. 24.

8. Non è ammessa nessuna forma di riserva al di fuori di quelle previste dalle presenti norme.

Art. 2.

All'art. 27 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3-bis. Gli Enti gestori provvedono, in ogni tempo, limitatamente, ai nuclei familiari che versino in condizioni di disagio economico-sociale, ad acquisire la documentazione reddituale richiesta e non presentata o già presentata incompleta, rideterminando il canone dovuto in base al reddito effettivo del nucleo familiare dell'interessato, previo accertamento da parte delle amministrazioni comunali in ordine alle richiamate condizioni di disagio economico-sociale.».

Art. 3.

1. È abrogato il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17.

2. È abrogato l'art. 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 aprile 2007

IORIO

07R0254

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 10.

Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 9 del 16 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della Costituzione», in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, promuove ed incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale.

2. Le finalità di carattere sociale, civile e culturale, di cui al comma 1, sono così individuate:

a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo di una cultura solidale e agli interventi nelle fasce del bisogno e dell'esclusione sociale;

b) le finalità di carattere civile sono quelle:

1) relative al miglioramento della qualità della vita e alla promozione dei diritti di cittadinanza;

2) tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del territorio da ogni forma di degrado e inquinamento, con particolare riferimento a quello urbano, boschivo, costiero, fluviale e lacustre;

3) riferite alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile e al soccorso alle popolazioni interessate da eventi calamitosi;

c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e allo sviluppo delle attività ad esse connesse.

3. Le attività relative alle finalità di cui al comma 2 devono tendere alla eliminazione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e l'uguaglianza della persona.

Art. 2.

Attività e organizzazioni di volontariato

1. L'attività di volontariato disciplinata dalla presente legge è quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

3. L'attività di volontariato dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l'attività stessa, che verranno liquidate dall'organizzazione di appartenenza entro i limiti da questa preventivamente stabiliti.

4. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei loro scopi, purché compatibile con il fine solidaristico, per svolgere le attività di cui al comma 1, che si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento, nonché per la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi.

5. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate.

6. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/1991 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso la giunta regionale - assessorato alle politiche sociali - servizio programmazione dei servizi sociali e rapporti con il terzo settore - il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che è funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di attività di cui all'art. 1.

2. Sono inserite nel registro regionale le organizzazioni di volontariato operanti nella Regione ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 266/1991.

A tal fine le predette organizzazioni devono inoltrare al Presidente della giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo e/o lo statuto o l'accordo degli aderenti, adottati almeno in forma di scrittura privata registrata;

b) l'elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;

c) l'elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da parte dell'organizzazione;

d) una dettagliata relazione sull'attività svolta o che si intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato distinto tra volontariato e dipendente o che presta lavoro autonomo;

e) copia della polizza assicurativa per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività prestata e alla responsabilità civile verso terzi. La domanda deve indicare il settore di attività per il quale si intende ottenere l'iscrizione.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il dirigente responsabile del servizio competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone l'iscrizione nel registro regionale, ovvero il diniego motivato dell'iscrizione stessa. L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine. Qualora il dirigente regionale competente non si sia pronunciato entro il termine indicato la domanda si intende accolta, purché l'organizzazione sia in possesso dei prescritti requisiti.

4. Il provvedimento di iscrizione è comunicato all'organizzazione di volontariato richiedente, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise e trasmesso alla provincia e al comune interessati.

5. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui al comma 1 trasmettono al Presidente della giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, copia del bilancio consuntivo, o, in mancanza, del rendiconto economico, nonché una dettagliata relazione sull'attività svolta, con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), e).

6. Il dirigente responsabile del servizio regionale competente, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, con provvedimento motivato dispone la cancellazione dal Registro delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5 e per quelle per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 266/1991.

7. Contro il diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione dal registro regionale è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 266/1991.

8. Il Presidente della giunta regionale invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del Registro regionale all'osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266/1991; entro la stessa data ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. Copia del Registro regionale viene trasmessa alla direzione regionale delle entrate ai fini degli accertamenti di competenza.

Art. 4.

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché questo sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato dal responsabile della struttura o del servizio interessato.

2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato in ordine alle modalità di presenza del volontario e di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:

a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;

b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta e delle norme di utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;

c) il rispetto della privacy degli utenti.

Art. 5.

Corsi di formazione

1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, all'interno della programmazione di settore, promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale negli ambiti di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.

2. La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 3 della presente legge, la possibilità di organizzare attività formative nei settori di competenza, avvalendosi del supporto dei Centri di servizio per il volontariato istituiti in ambito regionale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 266/1991.

3. Qualora la normativa vigente preveda che per lo svolgimento di una particolare attività di volontariato sia obbligatoria la frequenza di un corso di preparazione o di aggiornamento dei volontari, con eventuale esame finale, i corsi possono essere sempre organizzati anche dalle organizzazioni iscritte nel Registro regionale e dai Centri di servizio per il volontariato di cui al comma 2.

Art. 6.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi e di informazione

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 3 è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni e agli atti amministrativi nei modi previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 266/1991 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti, ai fini di cui al comma 1, quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle organizzazioni di volontariato.

3. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, è garantita l'informazione sull'attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale attraverso l'invio gratuito, da parte della Regione, a ciascuna organizzazione di ogni numero del *Bollettino ufficiale*.

4. L'ufficio di presidenza di ciascuna commissione permanente del consiglio regionale invia trimestralmente all'osservatorio regionale di cui all'art. 8 l'elenco delle proposte di legge presentate.

Art. 7.

Conferenza regionale del volontariato

1. È istituita la Conferenza regionale del volontariato quale strumento di partecipazione consultiva e propositiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

2. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno con il compito di:

a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite dall'art. 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato, gli altri soggetti del terzo settore e le istituzioni pubbliche;

b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;

c) fare osservazioni in merito all'attività svolta nell'anno precedente dall'osservatorio regionale di cui all'art. 8;

d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'osservatorio regionale sulla base dei settori d'intervento maggiormente rappresentativi, della territorialità provinciale e dei criteri definiti dal regolamento della conferenza regionale di cui al comma 3. È stabilita incompatibilità tra gli aderenti alle organizzazioni che gestiscono i centri di servizio per il volontariato e i componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Molise (art. 15 della legge n. 266/1991). Ogni organizzazione non può essere rappresentata con propri associati in più di uno degli organismi che comportano designazioni da parte della Conferenza regionale.

3. La Conferenza regionale si dota di un proprio regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento, individua e seleziona le sue politiche operative, definisce i rapporti esterni.

4. La prima riunione della Conferenza è convocata dall'assessore regionale alle politiche sociali che dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessità o nel caso che nella seduta precedente sia mancato il numero legale.

5. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un dipendente regionale appartenente alla categoria «D» designato dal direttore della direzione generale regionale competente per materia.

Art. 8.

Osservatorio regionale sul volontariato

1. È istituito presso l'Assessorato regionale alle politiche sociali l'osservatorio regionale sul volontariato.

2. L'osservatorio è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:

a) il dirigente responsabile del servizio regionale competente o suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'associazione Nazionale comuni d'Italia (ANCI), sede regionale;

c) un rappresentante della Lega delle autonomie locali, sede regionale;

d) un rappresentante delle province della Regione designato dall'Unione province d'Italia (UPI), sede regionale (UPROWL);

e) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 3, designati dalla conferenza regionale di cui all'art. 7. Dell'osservatorio fanno parte, senza diritto di voto, un rappresentante del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Molise e un rappresentante dei Centri di servizio per il volontariato indicato in maniera congiunta dai tre centri operanti sul territorio regionale.

3. L'osservatorio è integrato, ogni volta che ne venga ravvisata la necessità, dagli assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento o loro delegati. Il presidente dell'osservatorio può invitare a partecipare alle sedute i dirigenti regionali competenti nelle materie oggetto di esame, nonché i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate.

4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di categoria «D» designato dal direttore della direzione generale competente.

5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta formale non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2 il Presidente della giunta regionale provvede alla costituzione dell'osservatorio regionale in presenza di almeno i due terzi delle designazioni.

6. L'integrazione dell'osservatorio con i membri eventualmente non designati all'atto della costituzione è effettuata con successivo decreto.

7. I componenti dell'osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale, fatte salve le disposizioni regionali in tema di prorogatio.

8. Ai membri dell'osservatorio regionale esterni all'amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute.

9. L'osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente almeno quattro volte l'anno. Può essere convocato, altresì, in via straordinaria, su richiesta motivata del suo presidente, di uno degli assessori regionali competenti nei settori di intervento del volontariato, da almeno 20 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o da almeno sei membri dello stesso osservatorio.

10. L'osservatorio regionale ha i seguenti compiti:

a) avanzare alla Giunta e al Consiglio regionale proposte nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

b) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;

c) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;

d) fornire ogni utile apporto per lo sviluppo del volontariato;

e) promuovere e sviluppare un confronto e un raccordo costante con le istituzioni pubbliche e tutti i soggetti del volontariato;

f) esaminare le caratteristiche e valutare lo stato delle convenzioni di cui all'art. 13;

g) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all'art. 10;

h) seguire l'attuazione della presente legge e redigere un rapporto annuale da inviare alla Giunta e al Consiglio regionale.

11. L'osservatorio invia annualmente al Presidente della giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

12. L'osservatorio si avvale per l'adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dall'assessorato alle politiche sociali.

Art. 9.

Comitato di gestione del Fondo speciale presso la Regione Molise

1. Ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, n. 2, comma 2, lettera a), l'assessore regionale alle politiche sociali o, su sua delega, il presidente della IV Commissione consiliare rappresenta la Regione all'interno del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991.

Art. 10.

Contributi alle organizzazioni di volontariato

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 266/1991, entro i limiti dello stanziamento del relativo capitolo del bilancio regionale annuale, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 266/1991, presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 3.

2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato iscritte regolarmente nel Registro regionale devono presentare istanza alla giunta regionale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

3. I progetti presentati ai sensi del comma 1 sono valutati dall'osservatorio regionale sul volontariato con l'apporto tecnico delle strutture regionali competenti per materia, sulla base di specifiche linee guida approvate dalla giunta regionale.

4. La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede al riparto dei fondi dopo aver acquisito il parere dell'osservatorio regionale, sentita la competente Commissione del consiglio regionale. La Commissione consiliare rende il parere entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta. Si prescinde dal parere nel caso di infruttuoso decorrere del termine suddetto.

5. Dell'attribuzione di contributi viene data comunicazione al comune nel quale l'organizzazione beneficiaria ha sede o opera.

Art. 11.

Controlli

1. L'assessorato regionale alle politiche sociali esercita le funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'art. 3, anche se non convenzionate, mediante l'attività ispettiva del dipendente apparato amministrativo, con l'eventuale concorso di unità operanti in altre strutture regionali tenuto conto degli specifici settori d'intervento.

2. Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie e straordinarie a campione; è obbligatorio in caso di segnalazioni da parte di enti pubblici, di cittadini o forze sociali; ha lo scopo di verificare la conformità delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato alle prescrizioni legislative, il perdurare dei requisiti previsti per l'iscrizione, la regolare tenuta della documentazione contabile, la marginalità e lo scopo solidaristico di eventuali attività commerciali e produttive.

3. Delle visite di controllo deve essere redatto regolare processo verbale, datato e sottoscritto oltre che da chi effettua l'ispezione dal legale rappresentante dell'organizzazione interessata.

4. Le eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate vengono comunicate dal dirigente del servizio regionale competente al Presidente della giunta regionale e all'assessore regionale competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal Registro regionale e di revoca dei contributi di cui all'art. 10.

Art. 12.

Fondo regionale dei beni mobili dismessi

1. I beni mobili dismessi dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie regionali dal proprio inventario patrimoniale sono devoluti ad uno specifico fondo denominato: «Fondo regionale dei beni mobili dismessi» destinato alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o agli organismi iscritti in albi regionali istituiti in attuazione di norme nazionali in materia di associazionismo di promozione sociale.

2. Il fondo è affidato alla gestione dell'assessorato regionale alle risorse finanziarie - servizio patrimonio. Le modalità e i criteri di gestione sono definiti da apposito regolamento approvato dalla giunta regionale.

Art. 13.

Convenzioni

1. La Regione, gli enti locali, gli enti sub-regionali, ivi compresa l'A.S.Re.M., possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale di cui all'art. 3 che dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all'attività da svolgere.

2. Ogni anno la giunta regionale, sentita la competente Commissione del consiglio regionale e la conferenza regionale del volontariato definisce i criteri e i settori di intervento delle organizzazioni di volontariato per il conferimento delle priorità nella stipula delle convenzioni.

3. Le convenzioni devono garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, prevedere forme di valutazione delle prestazioni e di controllo della loro qualità e di verifica dei risultati.

4. In particolare le convenzioni devono contenere:

a) l'indicazione dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo alla scelta di una organizzazione per la stipula della convenzione;

b) l'individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell'organizzazione interessata;

c) le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto degli indirizzi regionali e della libertà dei soggetti destinatari;

d) l'impegno a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;

e) le modalità necessarie ad ottenere i contributi e i rimborsi per i costi di funzionamento, in rapporto agli impegni e alle attività dell'organizzazione di volontariato, compresa la copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connesse alle attività stesse e alla responsabilità civile verso terzi, nonché le spese per la formazione;

f) l'elenco delle strutture, degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi privati;

g) le modalità di rapporto tra l'organizzazione di volontariato e l'ente convenzionante;

h) il numero e la qualificazione di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi delle cui prestazioni si avvale l'organizzazione di volontariato, purché nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione e nel rispetto della normativa vigente, oppure necessari a qualificare e specializzare l'attività svolta;

i) l'indicazione della formazione di base necessaria per l'espletamento dell'attività convenzionata;

j) le modalità di verifica e controllo sull'attività svolta;

k) la durata del rapporto convenzionale;

l) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

n) la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese sostenute.

5. La giunta regionale per garantire l'uniformità nelle modalità di stipula delle convenzioni e i criteri di erogazione delle attività può emanare atti di indirizzo e direttive.

Art. 14.

Regione e organizzazioni convenzionate

1. La Regione, gli enti e le agenzie regionali, al fine di favorire e migliorare le attività delle organizzazioni di volontariato con esse convenzionate ai sensi dell'art. 13, possono concedere a titolo gratuito l'uso di spazi, di attrezzature, di beni mobili e immobili di proprietà o a loro disposizione a condizioni da definirsi da parte della giunta regionale.

2. Le organizzazioni di volontariato nel periodo di valenza della convenzione con la Regione possono, previa autorizzazione del Presidente della giunta regionale, apporre su eventuali tesserini e uniformi utilizzate dai volontari impegnati, nonché sui veicoli ad esse appartenenti, lo stemma ufficiale della Regione Molise, in aggiunta a quello dell'organizzazione. La convenzione di cui all'art. 13 regola anche l'uso dello stemma della Regione da parte delle organizzazioni di volontariato.

Art. 15.

Rapporti con i centri di servizio per il volontariato

1. Al fine di realizzare le opportune integrazioni e garantire la necessaria informazione a tutte le organizzazioni di volontariato i programmi, i preventivi e i conti consuntivi predisposti dai soggetti gestori dei Centri di servizio per il volontariato, istituiti ai sensi della legge n. 266/1991 e del decreto attuativo 8 ottobre 1997, sono trasmessi, a cura del Comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione Molise, dopo l'avvenuta approvazione, alla giunta regionale e all'osservatorio regionale sul volontariato, accompagnati anche da una relazione sull'attività svolta dallo stesso Comitato.

Art. 16.

Esenzione da tributi regionali

1. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460/1997, le ONLUS sono esentate dal pagamento dei tributi regionali e dai connessi adempimenti.

Art. 17.

Norme transitorie

1. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel Registro regionale di cui all'art. 3 le organizzazioni di volontariato già regolarmente iscritte con formale provvedimento regionale.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni già stipulate tra le organizzazioni di volontariato e gli enti previsti devono essere adeguate alle disposizioni di cui all'art. 13, pena la cancellazione delle organizzazioni interessate dal Registro regionale.

3. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del regolamento interno della Conferenza regionale del volontariato, la stessa provvede a rinnovare tutte le sue rappresentanze interne ed esterne già elette.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario riferito al corrente anno, con lo stanziamento già iscritto per l'attuazione dell'abrogata legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3, e successive modifiche, nonché con il capitolo n. 38600, che assume la nuova denominazione: «Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise». Per gli anni successivi le leggi approvative del bilancio regionale determinano l'importo del relativo stanziamento.

Art. 19.

Disposizioni abrogative

1. Sono abrogate le leggi regionali 27 gennaio 1995, n. 3, e 18 marzo 1997, n. 5, nonché ogni altra norma regionale concernente le attività di volontariato in contrasto o incompatibile con la presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dai relativi decreti di attuazione, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 460/1997.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 aprile 2007

IORIO

07R0255

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2007, n. 11.**Procedure e modalità per l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale ed interregionale per la parte di competenza territoriale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità ed ambito di applicazione*

1. La presente legge è finalizzata a disciplinare le procedure e le modalità relative all'approvazione dei piani di bacino, nonché dei piani riguardanti i sottobacini o i piani stralcio relativi a settori funzionali aventi le finalità individuate dall'art. 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. L'ambito di applicazione della presente legge riguarda il bacino di interesse regionale ed i bacini di interesse interregionale per le parti di territorio ricadenti nella Regione Molise.

3. L'ambito di applicazione della presente legge esclude il territorio regionale ricadente nel bacino idrografico nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno.

Art. 2.*Attivazione delle procedure*

1. Le procedure e le modalità di approvazione dei piani di bacino, nonché dei piani riguardanti sottobacini o i piani stralcio, sono attivabili ad avvenuta adozione ditale atti da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino che provvede a trasmettere gli elaborati di piano e la deliberazione di adozione alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di adozione.

Art. 3.*Approvazione dei piani e delle varianti*

1. Il Consiglio regionale con proprio atto deliberativo, su proposta della giunta regionale, approva i piani di cui all'art. 2 e le relative varianti.

Art. 4.*Pubblicazione dei piani e delle varianti*

1. La deliberazione consiliare di approvazione dei piani e delle varianti è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed acquista efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

2. Copie cartacee degli elaborati allegati alle deliberazioni consiliari di cui al comma 1 sono depositate a permanente e libera visione del pubblico presso la Regione, le province e l'autorità di bacino che provvede a trasmettere, su supporto informatico, alle comunità montane ed ai comuni interessati.

Art. 5.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 aprile 2007

IORIO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2007, n. 1.**Regolamento per la sicurezza nell'attività sportiva invernale sulle piste e sugli impianti.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 3 marzo 2007)

Premesso che:

il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 38 del 27 febbraio 2007;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge n. 363 del 24 dicembre 2003 e dell'art. 4 della legge regionale n. 13 dell'8 aprile 2003, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.

2. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche alle condizioni ambientali e della pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003 in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili è vietato utilizzare le medesime aree fuori dall'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.

Art. 2.*Aree sciabili*

1. Sono aree sciabili le superfici innestate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto tra portata degli impianti e superficie delle piste.

2. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare ed agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo degli stessi. L'individuazione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree.

3. I comuni interessati, inoltre, provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.

4. Le piste di discesa sono classificate e devono rispondere ai requisiti come di seguito indicato:

a) campo scuola, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;

b) pista facile, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, segnalata dal colore blu;

c) pista di media difficoltà, recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze trasversali limitate e segnalata dal colore rosso;

d) pista difficile, recante pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento e segnalata dal colore nero.

Art. 3.*Gestione impianti*

1. I comuni e/o gli enti gestori nei quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve sono tenuti a:

a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innestate anche artificialmente, garantendone un'adeguata visibilità;

b) assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto lungo le piste, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi od enti dello Stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia di primo soccorso e trasporto con toboga;

c) provvedere alla manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente ed adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000,00 ad € 200.000,00.

3. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune nonché presso la biglietteria della stazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 ad € 50.000,00.

Art. 4.

Responsabilità civile dei gestori

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad € 100.000,00.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione.

Art. 5.

Obbligo dell'utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite dal Ministero della salute.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 150,00.

3. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 5.000,00 ad € 100.000,00.

Art. 6.

Velocità

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti nonché in prossimità delle partenze e degli arrivi degli impianti di risalita.

Art. 7.

Precedenza

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 8.

Sorpasso

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 9.

Incrocio

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 10.

Stazionamento

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi delle piste.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 11.

Omissione di soccorso

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'art. 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà, non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.000,00.

Art. 12.

Transito e risalita

1. È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto al comma 3 dell'art. 13.

3. In occasione delle gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente regolamento, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 13.

Mezzi meccanici

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste cia sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione soprattutto se si tratta di mezzi meccanici utilizzati per il soccorso ed il trasporto di infortunati su pista.

Art. 14.

Sci fuoripista e sci-alpinismo

1. I comuni e/o i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove per le condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 15.

Snowboard

1. Le norme previste dal presente regolamento e valide per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard e che comunque sono tenute ad osservare le seguenti disposizioni:

a) lo snowboarder prima di effettuare spinte con il tallone (giri di tallone spinte all'indietro) deve guardare indietro e controllare tutt'intorno, così come nei salti è necessario assicurarsi, prima di effettuarli, che la zona circostante sia libera;

b) ogni snowboarder deve avere la conoscenza e le capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;

c) lo snowboarder deve inoltre usare i seguenti accorgimenti:

1) la gamba anteriore deve essere sempre saldamente legata allo snowboard mediante un cinturino;

2) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore deve essere libera da vincoli, cioè non bloccata sull'attacco;

3) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve essere posizionato sulla neve dal lato dei cinturini (attacchi).

Art. 16.

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuate, oltre che dalle Forze di polizia e dal Corpo forestale, dai funzionari del settore regionale competente per materia e dai comuni che vi provvedono tramite i Corpi di Polizia municipale.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ed agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 250,00. Il versamento è effettuato su apposito conto intestato alla Regione Molise.

Art. 17.

Abrogazione

1. Il regolamento regionale n. 2 del 5 marzo 2004 è abrogato.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 20 marzo 2007

IORIO

07R0237

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-024) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 6 3 0 *

€ 2,00